


REPERTORIO N. 51437

RACCOLTA N. 9157

**COSTITUZIONE DI SOCIETA'**

**REPUBBLICA ITALIANA**



L'anno duemilauno, il giorno ventinove del mese di dicembre

29 dicembre 2001

In Frosinone, nel mio studio in Via Aldo Moro, 262.

Avanti a me Avv. Giovanni Piacitelli, Notaio in Frosinone, iscritto al Ruolo del Distretto Notarile di Frosinone,

Sono personalmente comparsi i signori:

- ZEPPIERI GIUSEPPE, nato a Cassino il giorno 19 marzo 1957, imprenditore, cittadino italiano, domiciliato per la carica presso la sede della Associazione, ove appresso, il quale interviene al presente atto non in proprio ma quale Presidente e legale rappresentante pro tempore dell' "UNIONE INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI FROSINONE", con sede legale in Frosinone, via del Plebiscito n. 15, codice fiscale 80003870609 in virtù dei poteri a lui spettanti secondo il vigente statuto sociale ed in esecuzione della delibera del Consiglio Direttivo del 14 dicembre 2001.

- TUCCIARELLI FRANCO, nato a Fiuggi il giorno 4 febbraio 1946, imprenditore, cittadino italiano, domiciliato per la carica presso la sede della associazione, ove appresso, il quale interviene al presente atto non in proprio ma quale Presidente e legale rappresentante pro tempore della "ASSOCIAZIONE DEGLI ALBERGATORI DI FIUGGI", (denominazione abbreviata "ADAF) con sede legale in Fiuggi, via dei Villini n. 41, codice fiscale 01703950608 in virtù dei poteri a lui spettanti secondo il vigente statuto sociale ed in esecuzione della delibera del Consiglio Direttivo del 13 dicembre

Reg. n. 51437 e 9157/2001  
4 gennaio 2002  
al n. 11 Serie 1

2001

- VISOCCHI ISABELLA, nata a Roma il giorno 28 luglio 1963, imprenditrice, cittadina italiana, domiciliata per la carica presso la sede della società, ove appresso, la quale interviene al presente atto non in proprio ma quale amministratore unico e legale rappresentante della società "TOURIST ROMA FIUGGI SRL", con sede legale in Fiuggi, Corso Nuova Italia n. 40, con capitale sociale di Lire 20.000.000, interamente versato, avente codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Frosinone 01696160603 ed iscritta al n. 95497 del REA presso la CCIAA di Frosinone, in virtù dei poteri a lei spettanti secondo il vigente statuto sociale.

- AMBROSETTI ALFREDO, nato a Fiuggi il giorno 31 ottobre 1956, imprenditore, cittadino italiano, domiciliato per la carica presso la sede della società, ove appresso, il quale interviene al presente atto non in proprio ma quale socio accomandatario e legale rappresentante della società "GRANDI EVENTI DI ALFREDO AMBROSETTI & C. - SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE", con sede legale in Fiuggi, via Vecchia Fiuggi n. 184, con capitale sociale di Lire 5.000.000, interamente versato, avente codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Frosinone 02104610601 ed iscritta al n. 129802 del REA presso la CCIAA di Frosinone, in virtù dei poteri a lui spettanti secondo il vigente statuto sociale

- GIORGILLI STEFANO, nato a Roma il giorno 7 luglio 1957, domiciliato a Fiuggi via Vecchia Fiuggi n. 211, imprenditore, codice fiscale GRG SFN57L07 H501W.

Detti componenti della cui identità personale io Notaio sono certo previa rinuncia di comune accordo tra loro e con il mio consenso all'assistenza dei te-

stimoni;

convengono e stipulano quanto segue:

**Articolo 1)**

Tra "ASSOCIAZIONE DEGLI ALBERGATORI DI FIUGGI", "TOURIST ROMEA FIUGGI SRL, " "UNIONE INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI FROSINONE", e "GRANDI EVENTI DI ALFREDO AMBROSETTI & C. - SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE" è costituita una società consortile a responsabilità limitata, sotto la ragione sociale "**FIUGGI TURISMO CONVENTION AND VISITOR BUREAU S.C. R.L.**"

La società consortile si costituisce per iniziativa del Comune di Fiuggi giusta delibera del Consiglio Comunale del 27 settembre 2001

**Articolo 2)**

La sede della società è fissata in Fiuggi, via dei Villini n. 27

**Articolo 3)**

1. La società consortile ha per oggetto la promozione e lo sviluppo del turismo in genere ed in particolare di quello Termale, congressuale e di affari nel Comune di Fiuggi e nei Comuni della provincia di Frosinone.

2. Per il raggiungimento di tale finalità la società consortile potrà svolgere, senza scopo di lucro, in nome proprio ma sempre per conto e nell'interesse dei soci consorziati, qualsiasi attività diretta a favorire la scelta del territorio di Fiuggi e della provincia di Frosinone, quale sede di eventi congressuali, espositivi, fieristici, di sport, di affari, di turismo e di altri analoghi.

3. Per il conseguimento dell'oggetto sociale la società potrà, sia di propria iniziativa che su committenza di organizzazioni pubbliche e/o private, effettuare ricerche di mercato e campagne promozionali, predisporre studi, pro-

metodi e strumenti di marketing e di relazioni pubbliche, di organizzazione e di prestazioni di servizi, di promozione specifica e di indagine globale del territorio, di coordinamento e di formazione professionale, di corsi universitari, di comunicazione e di tecnologia richiesti od utilizzabili dagli operatori del mercato turistico in genere e congressuale.

4. Potrà inoltre curare l'organizzazione e il coordinamento delle attività dei soci consorziati dirette ad ottenere una sempre maggiore acquisizione di flussi turistici italiani e stranieri distribuiti nell'intero arco dell'anno

5. La scelta e le modalità di svolgimento delle iniziative dovranno avvenire in costante coordinamento con obiettivi di promozione generale della qualità dei servizi turistici in genere e congressuali in particolare nel territorio di Fiuggi, anche in collegamento con strutture nazionali aventi caratteristiche e funzioni analoghe

La società consortile può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie aventi pertinenza con l'oggetto sociale oppure ritenute utili per la sua migliore realizzazione, ivi compreso l'assunzione di finanziamenti - fruttiferi e infruttiferi - dai soci, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

Essa può, inoltre, assumere interessenze, quote, partecipazioni, anche azionarie, in altre società di capitali, consorzi di imprese, o associazioni aventi scopi affini, analoghi o complementari, nonchè rilasciare fidejussioni ed avalli

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050

#### Articolo 4)

La società è regolata dallo Statuto e dal Regolamento che, previa sottoscri-

zione dei Componenti e mia, si allegano al presente atto ~~rispettivamente~~ sotto le lettere "A" e "B"

#### Articolo 5)

Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zerozero) e viene sottoscritto come segue:

UNIONE INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI FROSINONE per una quota di Euro 2.500,00

ASSOCIAZIONE DEGLI ALBERGATORI DI FIUGGI per una quota di Euro 2.500,00

TOURIST ROMEA FIUGGI SRL per una quota di Euro 2.500,00

GRANDI EVENTI DI ALFREDO AMBROSETTI & C. - SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE per una quota di Euro 2.500,00

Si dà atto che detto capitale sociale è stato interamente sottoscritto e versato come appresso:

dall'UNIONE INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI FROSINONE presso la Banca della Ciociaria Filiale di Frosinone come risulta dalla ricevuta rilasciata in data 21 dicembre 2001;

dall'ASSOCIAZIONE DEGLI ALBERGATORI DI FIUGGI presso la Banca della Ciociaria Filiale di Fiuggi come risulta dalla ricevuta rilasciata in data 28 dicembre 2001;

dalla società "TOURIST ROMEA FIUGGI SRL presso la Banca della Ciociaria Filiale di Fiuggi come risulta dalla ricevuta rilasciata in data 28 dicembre 2001;

dalla società "GRANDI EVENTI DI ALFREDO AMBROSETTI & C. - SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE presso la Banca della Ciocia-

ria Filiale di Fiuggi, come risulta dalla ricevuta rilasciata in data 28 dicembre 2001

I Soci convengono di aumentare a pagamento il capitale sociale sino a Euro 90.000 e di delegare all'Organo amministrativo l'esecuzione del deliberato aumento che dovrà essere effettuato entro 5 anni, con facoltà tra l'altro di stabilire le modalità ed i termini per la sottoscrizione del medesimo e di provvedere a tutte le formalità conseguenti, con la precisazione che, allo scadere di detto termine ove tale importo non sia integralmente sottoscritto, il capitale sociale dovrà intendersi di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte entro il suddetto termine.

Detto aumento, per le quote inoplate dai soci, potrà essere offerto in sottoscrizione alla pari a terzi di gradimento del Consiglio di Amministrazione

#### **Articolo 6)**

Fermo restando quanto disposto dall'art. 18 dell'allegato statuto in ordine alla composizione dell'organo amministrativo, fino a diverso deliberato assembleare la società sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto di cinque membri, che vengono nominati, per i primi tre esercizi sociali, nelle persone dei signori

- GIORGILLI STEFANO, nato a Roma il giorno 7 luglio 1957, domiciliato a Fiuggi via Vecchia Fiuggi 211, imprenditore, cittadino italiano, codice fiscale GRG SFN 57L07 H501W, Presidente del Consiglio di Amministrazione;

- TUCCIARELLI FRANCO, nato a Fiuggi il giorno 4 febbraio 1946, domiciliato a Fiuggi via Le Piagge n. 5, imprenditore, cittadino italiano, codice fiscale TCC FNC 46B04 A310D, Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;

strazione;

- VISOCCHI ISABELLA, nata a Roma il giorno 28 luglio 1963, domiciliata a Fiuggi via Prenestina n. 4, imprenditore, cittadina italiana, codice fiscale VSC SLL 63L68 H501D, Consigliere;

- ZEPPIERI GIUSEPPE, nato a Cassino il giorno 19 marzo 1957, domiciliato a Frosinone Piazzale De Matthaeis n. 41, imprenditore, cittadino italiano, codice fiscale ZPP GPP 57C19 C034X, Consigliere

- AMBROSETTI ALFREDO, nato a Fiuggi il giorno 31 ottobre 1956, domiciliato a Fiuggi via Vecchia Fiuggi 184 imprenditore, cittadino italiano, codice fiscale MBR LRD 56R31 A310K; Consigliere

i quali, presenti, accettano e dichiarano che a loro carico non sussistono motivi di ineleggibilità.

#### **Articolo 7)**

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2002

#### **Articolo 8)**

I comparenti autorizzano il Presidente del Consiglio di Amministrazione a ritirare dopo l'iscrizione della società i depositi del capitale sociale dalle Filiali della Banca della Ciociaria presso cui sono stati effettuati rilasciando quietanza e discarico e con esonero per la Banca stessa da ogni responsabilità; il tutto con promessa di rato e valido.

#### **Articolo 9)**

Le spese del presente atto e dipendenti si convengono a carico della società e si indicano approssimativamente in lire 5.000.000 (cinquemilioni)

I Comparenti mi dispensano dalla lettura degli allegati.

Richiesto io Notaio ho formato il presente atto del quale, ho dato lettura ai

Comparenti che da me personalmente interpellati lo hanno in tutto confermato.

Scritto da persona di mia fiducia e da me in parte occupa otto pagine compresa la presente fin qui di fogli due.

F.TO: GIUSEPPE ZEPPIERI

TUCCIARELLI FRANCO


ISABELLA VISOCCHI

AMBROSETTI ALFREDO

GIORGILLI STEFANO

GIOVANNI PIACITELLI NOTAIO





## STATUTO SOCIALE

### TITOLO I: DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

#### Art. 1 - Denominazione

E' costituita una società consortile, ai sensi dell'art. 2615-ter codice civile, nella forma giuridica di società a responsabilità limitata denominata "Fiuggi Turismo Convention and Visitor Bureau s.c.r.l."

#### Art. 2 - Sede Sociale

1. La Società ha sede legale in Fiuggi, Via Dei Villini, 27, 03015 Fiuggi (FR).
2. La Società potrà istituire ed eventualmente sopprimere sedi amministrative, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze, tanto in Italia che all'estero.

#### Art. 3 - Durata

La durata delle società è fissata al 31 dicembre 2050 e potrà esser prorogata per deliberazione dell'assemblea dei soci.

### TITOLO II: OGGETTO SOCIALE

#### Art. 4 - Oggetto sociale

1. La società consortile ha per oggetto la promozione e lo sviluppo del turismo in genere ed in particolare di quello Termale, congressuale e di affari nel Comune di Fiuggi e nei Comuni della provincia di Frosinone.
2. Per il raggiungimento di tale finalità la società consortile potrà svolgere, senza scopo di lucro, in nome proprio ma sempre per conto e nell'interesse dei soci consorziati, qualsiasi attività diretta a favorire la scelta del territorio di Fiuggi e della provincia di Frosinone, quale sede di eventi congressuali,

espositivi, fieristici, di sport, di affari, di turismo e di altri analoghi.

3. Per il conseguimento dell'oggetto sociale la società potrà, sia di propria iniziativa che su committenza di organizzazioni pubbliche e/o private, effettuare ricerche di mercato e campagne promozionali, predisporre studi, progetti e strumenti di marketing e di relazioni pubbliche, di organizzazione e di prestazioni di servizi, di promozione specifica e di indagine globale del territorio, di coordinamento e di formazione professionale, di corsi universitari, di comunicazione e di tecnologia richiesti od utilizzabili dagli operatori del mercato turistico in genere e congressuale.

4. Potrà inoltre curare l'organizzazione e il coordinamento delle attività dei soci consorziati dirette ad ottenere una sempre maggiore acquisizione di flussi turistici italiani e stranieri distribuiti nell'intero arco dell'anno.


5. La scelta e le modalità di svolgimento delle iniziative dovranno avvenire in costante coordinamento con obiettivi di promozione generale della qualità dei servizi turistici in genere e congressuali, in particolare, nel territorio di Fuggi, anche in collegamento con strutture nazionali aventi caratteristiche e funzioni analoghe.

#### Art. 5 – Attività complementari

1. La società consortile può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie aventi pertinenza con l'oggetto sociale oppure ritenute utili per la sua migliore realizzazione, ivi compreso l'assunzione di finanziamenti – fruttiferi e infruttiferi – dai soci, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

2. Essa può, inoltre, assumere interessenze, quote, partecipazioni, anche azionarie, in altre società di capitali, Consorzi di imprese, o Associazioni

aventi scopi affini, analoghi o complementari, nonché rilasciare fideiussioni ed avalli.



### TITOLO III: CAPITALE – SOCI CONSORZIATI – ASSOCIATI

#### Art. 6 – Capitale sociale

1. Il capitale sociale è di Euro 10.000 (diecimila) diviso in quote nominali di Euro 1 o multiplo di Euro 1 ciascuna
2. Il capitale sociale potrà essere aumentato con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci, osservate le disposizioni di legge.
3. Le quote sono nominative e danno diritto ad un voto per ogni Euro 1
4. Il domicilio legale dei Soci, per i loro rapporti con la società, si intende eletto a tutti gli effetti di legge presso il domicilio risultante dal libro soci.

#### Art. 7 – Requisiti dei soci

I soci consorziati si distinguono nelle seguenti categorie:

1. Soci Ordinari;
2. Soci Sostenitori;
3. Soci Onorari.

Sono Soci Ordinari le imprese, in qualunque forma organizzate, operanti nel settore congressuale, turistico e culturale.

Sono Soci Sostenitori gli Enti pubblici e di interesse pubblico, le associazioni rappresentative delle categorie imprenditoriali e le imprese di credito e delle assicurazioni che condividono gli scopi del consorzio. I soci sostenitori partecipano all'Assemblea dei Soci con pari poteri ma non sono obbligati alla copertura di eventuali disavanzi o ad ogni altra insolvenza del Consorzio.

Sono Soci Onorari gli Enti, le imprese e le persone che hanno particolari me-

riti nel turismo congressuale nazionale ed internazionale o che si siano parzialmente distinti nel proporre all'attenzione nazionale ed internazionale il Consorzio. I soci onorari non sono tenuti a versare la quota sociale e non possono essere eletti a cariche sociali.

I soci consorziati sono tenuti alle prestazioni accessorie previste dal successivo art. 8 e pertanto le quote sono trasferibili soltanto col consenso degli amministratori, ai sensi dell'art. 2478 codice civile.

#### **Art. 8 – Prestazioni accessorie**

1. I soci sono tenuti, ai sensi dell'art. 2615-ter codice civile, al versamento di contributi in denaro per sopperire alle spese ordinarie di funzionamento della società consortile.

2. Il contributo, in misura proporzionale alla quota di partecipazione al capitale sociale, sarà determinato nei limiti e con le modalità deliberate annualmente dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio preventivo.

3. Il bilancio preventivo dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei soci consorziati, al più tardi entro il termine previsto per il bilancio di esercizio.

4. Il mancato versamento di due annualità del contributo suddetto costituirà causa di perdita dei requisiti di socio e quindi di esclusione, da pronunciare con le modalità di cui al successivo articolo 10 comma 5.

#### **Art. 9 – Ingresso di nuovi soci**

1. I soggetti interessati a divenire soci consorziati potranno aderire, oltre che acquistando dai soci quote loro intestate nei casi e secondo la procedura prevista dallo statuto, anche sottoscrivendo gli aumenti di capitale deliberati a

tale scopo.

2. I soggetti interessati rivolgeranno a tal fine domanda di ammissione al consiglio di Amministrazione, con la precisazione della quota che intendono sottoscrivere.

3. Il Consiglio di Amministrazione, verificata la sussistenza dei requisiti degli aspiranti:

a) potrà autorizzare il trasferimento ai richiedenti delle quote di soci che abbiano manifestato la volontà di recesso ai sensi dell'art.10, purché sia avvenuto il versamento del contributo annuale deliberato per l'esercizio di cui avviene il trasferimento;


b) quando le domande superino per importo il 20% del capitale sociale, potrà convocare l'assemblea straordinaria dei soci consorziati per proporre l'aumento del capitale sociale da riservare alla sottoscrizione degli aspiranti soci, escludendo o limitando il diritto di opzione;

c) indipendentemente dal superamento di tale limite, il Consiglio di Amministrazione deve sottoporre all'assemblea ordinaria annuale le domande di adesione pervenute per deliberare in ordine alla convocazione dell'assemblea straordinaria.

4. Ciascun socio di nuova ammissione sarà tenuto a versare, oltre alla quota di capitale sottoscritta e al contributo annuale per l'anno in corso, anche una quota di iscrizione una tantum, stabilita annualmente dall'assemblea.

#### **Art. 10 – Recesso ed esclusione**

1. Oltre che nell'ipotesi prevista dal precedente art. 8, è consentito il recesso dalla società nel caso che il socio cessi la sua attività, per qualsiasi causa, o in caso di mutamento sostanziale della stessa, che faccia venire meno i requi-



siti previsti dall'art. 7.

2. In tali casi, il socio potrà recedere dalla società comunicando la sua volontà al Consiglio di Amministrazione, a mezzo lettera raccomandata AR.

3. Verificata la sussistenza delle condizioni richieste per il recesso, il Consiglio potrà autorizzare il recesso, ovvero, ove ne ricorrano i presupposti, consentire la cessione della quota a favore di un aspirante socio, secondo la procedura prevista dal precedente art. 9. In tal caso è esclusa l'applicazione del successivo articolo 11.

4. Altrimenti, il recesso diverrà efficace a decorrere dalla data di chiusura dell'esercizio in cui viene comunicato e il socio receduto avrà diritto alla liquidazione della quota spettantegli di patrimonio sociale, nella misura risultante dal bilancio chiuso a tale data, e da corrispondersi entro tre mesi dalla data di approvazione del bilancio.

5. La perdita dei requisiti di ammissione potrà anche essere accertata dal Consiglio di Amministrazione – oppure dal Collegio dei Probiviri, ove istituito – che, in tal caso – sentito il socio – sottoporrà alla prima assemblea la proposta di esclusione del socio. La liquidazione della quota avverrà con le stesse modalità previste dal punto precedente.

#### **Art. 11 – Trasferimento delle quote**

1. Tra soci le quote sono liberamente trasferibili, salvo il consenso degli amministratori, ai sensi dell'art. 2478 codice civile, in ordine al regolare adempimento delle obbligazioni per le prestazioni accessorie di cui all'art. 8.

2. A terzi le quote sono trasferibili per atto tra vivi a titolo oneroso, previo diritto di prelazione a favore dei Soci, da esercitarsi a parità di condizioni con le modalità seguenti.

3. Il socio che intende cedere le sue quote dovrà comunicare al Consiglio di Amministrazione, a mezzo lettera raccomandata A.R., il nome dell'acquirente e tutti gli altri elementi necessari affinché il Consiglio di Amministrazione possa esprimere il proprio consenso e i Soci possano esercitare il loro diritto di prelazione.

4. Il Consiglio di amministrazione, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, dovrà deliberare in ordine alla sussistenza dei requisiti dell'acquirente, comunicando per raccomandata il dissenso al socio alienante, ed inoltrando l'offerta a tutti i soci.

5. La prelazione potrà essere esercitata individualmente dai soci, entro venti giorni dal ricevimento dell'offerta mediante comunicazione diretta al socio alienante; in caso di concorso fra soci, le quote verranno ripartite fra coloro che hanno esercitato la prelazione in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale.

6. Il socio alienante, trascorsi quarantacinque giorni dal ricevimento della raccomandata contenente la sua offerta, senza che abbia avuto notizia dell'esercizio della prelazione, sarà libero di vendere le proprie quote al designato acquirente alle condizioni offerte salvo che il Consiglio di Amministrazione non abbia comunicato il proprio dissenso; in questo caso il Consiglio di Amministrazione entro i successivi 45 giorni dovrà indicare al socio alienante altro acquirente alle stesse condizioni; in mancanza il socio sarà libero di cedere le proprie quote al designato acquirente

#### **TITOLO IV.: ASSEMBLEA**

##### **Art. 12 – Convocazione Assemblea**

1. L'Assemblea è convocata dal consiglio di Amministrazione nella sede so-

ciale o altrove purchè in Italia, secondo quanto sarà indicato nell'avviso di convocazione da inviare ai soci, al domicilio risultante dal libro Soci, a mezzo raccomandata, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza in prima convocazione.

2. Lo stesso avviso conterrà l'indicazione di una seconda convocazione, in data posteriore di almeno due giorni, per l'ipotesi che la prima assemblea non risulti regolarmente costituita.

3. L'Assemblea può validamente riunirsi anche in mancanza delle formalità di convocazione, qualora sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e siano pure presenti tutti gli Amministratori e tutti i Sindaci Effettivi ove nominati.

#### **Art. 13 – Assemblea ordinaria e straordinaria**

1. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria, con le attribuzioni previste dagli articoli 2364 e 2365 codice civile.

2. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e per l'approvazione del bilancio preventivo.

Quando particolari esigenze lo richiedano detta assemblea potrà essere convocata entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale

3. L'Assemblea straordinaria è convocata per le deliberazioni di sua competenza, quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno.

4. La convocazione dell'assemblea deve altresì essere effettuata senza ritardo quando ne è inoltrata richiesta ai sensi di legge.

#### **Art. 14 – Intervento e rappresentanza**

1. Hanno diritto di intervenire all'assemblea, i Soci che risultino iscritti nel



libro dei soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

2. Ogni socio può farsi rappresentare, mediante delega scritta da persona che non sia amministratore, sindaco o dipendente della società.

3. Per la rappresentanza si applicano le disposizioni dell'art. 2372 codice civile.

4. In considerazione della natura consortile, i soci consorziati sono dispensati dall'osservanza dell'art. 2373 codice civile.

#### **Art. 15 – Presidenza dell'Assemblea**

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in assenza, da chi ne fa le veci o da altra persona designata dall'assemblea e nomina un segretario anche non socio.

2. Nelle Assemblee straordinarie, il verbale è redatto da un Notaio.

#### **Art. 16 – Costituzione e maggioranze**

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita – sia nella prima che nella seconda data di convocazione – con la presenza di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega almeno la metà del capitale sociale. Essa delibera validamente col voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci presenti.

2. Le delibere dell'Assemblea ordinaria in materia di: regolamento interno e sue variazioni, nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Provisori, bilancio preventivo annuale, acquisti permuta e alienazioni immobiliari, potranno essere validamente assunte col voto favorevole di tanti soci consorziati che rappresentino almeno il 55% del capitale sociale.

3. Alle deliberazioni di competenza dell'Assemblea straordinaria si applicano le maggioranze previste dagli articoli 2486 e 2497 codice civile.

### **Art. 17 – Verbalizzazione e impugnazioni**

1. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal Notaio. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.
3. Le eventuali impugnazioni delle deliberazioni debbono essere presentate nei modi e nei termini di legge.

## **TITOLO V: AMMINISTRAZIONE**

### **Art. 18 – Consiglio di Amministrazione**

1. La società consortile è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di cinque (5) ad un massimo di nove (9) membri, numero la cui precisa determinazione è riservata all'Assemblea ordinaria.
2. Gli Amministratori possono essere anche non soci, sono nominati per la prima volta dall'atto costitutivo e successivamente dall'Assemblea, durano in carica per tre esercizi sociali.
3. L'Assemblea che nomina il Consiglio di Amministrazione ne designa anche il Presidente e un Vicepresidente.
4. In caso di cessazione per qualsiasi ragione di uno o più amministratori, si procederà ai sensi dell'art. 2386 codice civile.
5. L'incarico sarà normalmente gratuito, salvo un gettone di presenza fissato dall'Assemblea e il rimborso delle spese sostenute.

### **Art. 19 – Funzionamento del Consiglio**

1. Il Consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea all'atto della

nomina, eleggerà al suo interno un Presidente ed un Vicepresidente. Potrà inoltre affidare le funzioni di segretario anche a persona scelta al di fuori dei suoi membri.

2. Il Consiglio di Amministrazione provvede a nominare tra i propri membri, espressione dei soci imprenditoriali, un comitato tecnico-esecutivo, a cui ha la facoltà di delegare le proprie attribuzioni determinando i limiti della delega ed in osservanza dell'art. 2381 codice civile, che avrà il compito di gestire integralmente la fase di organizzazione degli eventi turistici e congressuali in coordinamento con le categorie imprenditoriali.

3. Il Consiglio può nominare un Direttore Generale scelto al di fuori dei suoi membri, Consiglieri delegati, Direttori e Procuratori, determinandone i poteri e gli emolumenti.

4. Il Consiglio si riunirà tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta al Presidente da almeno un terzo dei componenti il Consiglio o dai Sindaci.

5. La convocazione sarà effettuata a mezzo raccomandata con preavviso di cinque (5) giorni; in caso di urgenza potrà essere effettuata anche a mezzo telegramma o telefax, con preavviso di almeno due giorni.

6. Per la validità delle deliberazioni sarà necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

7. Le deliberazioni saranno prese a maggioranza semplice calcolata sul numero degli amministratori presenti e, in caso di parità, sarà prevalente il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

8. Ciò nonostante, le delibere relative alle questioni di seguito indicate saranno prese con una maggioranza qualificata di due terzi dei componenti il

Consiglio e non potranno formare oggetto di delega:

- a) acquisto o vendita di partecipazioni di qualsiasi natura in altre società;
- b) determinazione delle modalità di esercizio del voto nelle società partecipate dalla società;
- c) partecipazione a, avvio o promozione di, attività diverse da quelle tipiche della società;
- d) acquisto, vendita, scambio, licenza o cessione di rami d'azienda, diritti industriali;
- e) ricorso al credito a medio e lungo termine;
- f) concessione di fidejussioni o di garanzie di qualsiasi tipo sui beni della società

9. Per gli Amministratori investiti di particolari incarichi potrà essere stabilito un compenso con delibera del Consiglio di Amministrazione e sentito il parere del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2389 codice civile.

#### Art. 20 – Poteri del Consiglio

1. Il consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società e particolarmente gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali, che non siano dalla legge o dal presente statuto espressamente riservate all'assemblea dei soci.

2. Il Consiglio ha, pertanto, facoltà di procedere ad acquisti, permuta ed alienazioni mobiliari ed immobiliari, di assumere obbligazioni anche cambiarie e mutui ipotecari; di partecipare ad altre aziende, associazioni, consorzi e Società costituite o costituende, anche mediante conferimento in natura; di richiedere affidamenti, finanziamenti, di fare qualsiasi operazione attiva e

passiva presso Istituti di Credito, presso l'istituto di Emissione e ogni altro ufficio pubblico e privato; di consentire iscrizioni e cancellazioni di ipoteche, trascrizioni e annotazioni di ogni specie; di consentire volturazioni di licenze ed autorizzazioni amministrative di ogni genere; di effettuare operazioni passive di leasing anche di natura immobiliare; di promuovere azioni legali e di resistervi, nominando procuratori alle liti, di stipulare compromessi e transazioni; di affidare speciali incarichi a propri membri o a terzi, fissandone le modalità, i limiti ed i compensi nella misura e nei modi che reputerà più opportuno; il tutto senza che la presente elencazione venga a derogare dalla più ampia generalità dei suoi poteri.

3. Il Consiglio, peraltro, potrà procedere ad acquisti, permuta e alienazioni immobiliari soltanto con esplicita autorizzazione dell'Assemblea.

#### **Art. 21 – Rappresentanza legale**

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2348 codice civile la firma sociale e la rappresentanza legale della società consortile, di fronte a terzi ed in giudizio, sono attribuite al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

2. In sua assenza o impedimento, la rappresentanza spetta al Vicepresidente.

La sottoscrizione di un qualsiasi atto da parte del sostituto del Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di questo.

3. I legali rappresentanti potranno nominare e revocare direttori e procuratori speciali ed alle liti, determinandone i compensi ed i poteri

#### **TITOLO VII: BILANCIO ED UTILI**

##### **Art. 22 – Chiusura esercizio e bilancio**

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il Consiglio di Amministrazione provvederà alla compilazione di eserci-

zio, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge in materia.

3. Il Consiglio sarà tenuto inoltre a motivare nella propria relazione gli scostamenti del consuntivo rispetto al bilancio preventivo approvato dall'Assemblea, se rilevanti.

## **TITOLO VIII: SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

### **Art. 23 – Liquidazione**

1. Nel caso di scioglimento della società, per qualsiasi causa, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissandone i poteri, osservate le disposizioni di legge.

## **TITOLO IX: REGOLAMENTO INTERNO**

### **Art. 24 – Regolamento interno**

1. Il regolamento interno della società consortile è predisposto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'Assemblea dei soci.

2. Esso disciplina:

a) la precisazione dei requisiti e delle modalità di ammissione dei nuovi soci consorziati;

b) le modalità per il coordinamento delle attività dei soci consorziati, le eventuali sanzioni per le violazioni, ivi compresa l'esclusione dalla società consortile nel caso di perdita dei requisiti di ammissione o di grave inadempimento alle obbligazioni consortili;

c) le modalità di fruizione dei servizi consortili e la determinazione dei corrispettivi a fronte dei servizi prestati dalla società consortile;

d) le modalità di determinazione e di versamento dei contributi dovuti dai soci consorziati per sopperire alle spese ordinarie di funzionamento della società consortile, ivi compreso le penalità o sanzioni applicabili in caso di

inadempienza o di morosità.

3. L'applicazione delle sanzioni sarà demandata ad un Collegio dei Probiviri nominato dall'Assemblea. Il Collegio stesso detterà le regole per il funzionamento, nel rispetto del presente statuto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

4. Il Consiglio di Amministrazione dovrà aggiornare periodicamente, avendo riguardo alle caratteristiche dell'attività sociale ed alla evoluzione dei servizi svolti, il regolamento interno.

5. Le variazioni dovranno essere sottoposte all'approvazione dell'Assemblea dei soci consorziati alla prima Assemblea tenuta successivamente alla deliberazione del Consiglio che aggiorna il regolamento. Le stesse dovranno essere approvate con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria.

## TITOLO X: CLAUSOLA COMPROMISSORIA

### Art. 25 – Collegio Arbitrale

1. Le controversie che potessero sorgere fra la società ed i soci consorziati, gli amministratori ed i liquidatori, saranno decise dalla Camera Arbitrale istituita presso la CCAA di Frosinone

F.TO: GIUSEPPE ZEPPIERI

TUCCIARELLI FRANCO

ISABELLA VISOCCHI

AMBROSETTI ALFREDO

GIORGILLI STEFANO

GIOVANNI PIACITELLI NOTAIO

REGOLAMENTO FIUGGI TURISMO Convention and Visitor Bureau

Il presente Regolamento disciplina la società Fiuggi Turismo Convention and Visitor Bureau srl,

In fase costitutiva, e come stabilito dall'art. 26 dello Statuto Sociale, si è ritenuto opportuno fornire, con il presente Regolamento, chiarimenti circa gli obiettivi, le finalità e le attività del Fiuggi Turismo Convention and Visitor Bureau srl.

PREMESSA

Rilevata la necessità di elaborare una politica di promozione e acquisizione di flussi turistici, con la costituzione del Fiuggi Turismo Convention and Visitor Bureau si è intesa sviluppare un'iniziativa volta alla razionalizzazione e al rafforzamento del sistema fiuggino dell'offerta turistica nel mondo.

Il Fiuggi Turismo Convention and Visitor Bureau è un organismo che promuove e assiste il turismo in un'area geografica circoscritta ed omogenea e rappresenta tutti i segmenti dell'offerta e dell'indotto a livello di singole imprese in qualunque forma organizzate.

Il Fiuggi Turismo Convention and Visitor Bureau opera a supporto delle imprese consorziate e/o di altri enti e operatori del settore, ed ha i seguenti obiettivi:

1. Svolgimento di attività di promozione volta all'incentivazione ed all'incremento dei flussi turistici sulla destinazione Fiuggi e Ciociaria;
2. Identificazione delle giuste strategie per promuovere l'immagine e la destinazione Fiuggi e Ciociaria qual sede di turismo;
3. Confezione del prodotto turistico attraverso l'inventario delle strutture e



dei servizi, la valorizzazione dei punti di forza del territorio, la politica dei

prezzi e la creazione di strumenti operativi;

4. Coordinamento e razionalizzazione dell'offerta;

5. Realizzazione di incontri di formazione e aggiornamento tra operatori turistici, studiosi e tecnici sui temi concernenti le attività turistiche collegate alle

manifestazioni congressuali, fieristiche, di affari e turistiche in genere;

6. Svolgimento di ricerca scientifica ed applicata nel settore del turismo, di

studi sui problemi tecnici, di organizzazione e di gestione del turismo con-

gressuale, fieristico, d'affari e turistico in genere;

7. Attuazione di ogni altra iniziativa idonea a consentire il più efficace e

completo perseguimento delle finalità previste nello Statuto;


#### ART. 1

##### Modalità di ammissione di nuovi soci

I nuovi soci ammessi al Fiuggi Turismo Convention and Visitor Bureau dovranno essere imprese e/o Associazioni/consorzi tra imprese, operanti nel settore turistico e/o comunque produttrici di beni e servizi. In particolare potranno aderire al Fiuggi Turismo Convention and Visitor Bureau tutte le imprese direttamente interessate e coinvolte nello sviluppo del settore turistico-congressuale, che condividano quindi gli scopi del Fiuggi Turismo Convention and Visitor Bureau e che intendano partecipare a iniziative promozionali o usufruire dei servizi svolti dal predetto.

I soggetti interessati a divenire soci consorziati potranno entrare a far parte della compagine sociale previa verifica del Consiglio di Amministrazione dell'esistenza dei requisiti di ammissione, mediante "cessione di quote" o "aumento del capitale sociale", come previsto nello Statuto.

Devono essere presentati da due soci del Fiuggi Turismo Convention and Visitor Bureau. Le imprese e/o Associazioni/consorzi di imprese interessati devono essere costituite da almeno 2 anni e possedere tutti i requisiti di affidabilità e professionalità. L'ammissione viene effettuata a giudizio insindacabile del consiglio di Amministrazione a maggioranza qualificata dei presenti e ratificata dall'Assemblea dei Soci.



## ART. 2

Modalità di determinazione e di versamento dei contributi dovuti dai soci consorziati.

Per far fronte agli oneri connessi all'attività della società consortile e per sopperire alle spese ordinarie di funzionamento della stessa, ciascun socio, all'atto dell'adesione, assume l'impegno di versare, entro il 31 gennaio di ciascun anno, la quota annuale deliberata dall'Assemblea (che approva il bilancio preventivo, entro il 30 ottobre per l'anno successivo).

Tra gli enti promotori (Comune di Fiuggi, Associazione Albergatori e Agenzie di Viaggio) saranno, inizialmente, ripartite equamente le quote.

Per "spese di funzionamento" si intende quelle spese quali affitto locali, spese di personale e spese di gestione ordinarie, con esclusione dei costi per quei "progetti promozionali o pubblicitari" di particolare rilievo che dovranno, comunque, avere una propria copertura finanziaria.

Per il primo anno di attività i costi di funzionamento saranno coperti dall'Associazione Degli Albergatori di Fiuggi.

A partire dal 2° anno di attività del Fiuggi Turismo Convention and Visitor Bureau ciascun nuovo socio ammesso dovrà sottoscrivere (oltre la quota di capitale e la quota annuale) anche una quota di "iscrizione", una tantum, sta-

bilita annualmente dall'Assemblea (per l'avviamento, della società, acquisizione congressi, piano promozionale, ecc.).

Il Collegio dei Probiviri detterà le regole per il rispetto ed il corretto versamento delle quote, applicando penalità e sanzioni in caso di inadempienza e/o morosità.

### ART. 3

Modalità per il coordinamento delle attività dei soci consorziati e disciplina della concorrenza fra gli stessi.

Nel rispetto degli scopi istituzionali previsti dallo Statuto, per sostenere e favorire la linea programmatica stabilita dalla società, i membri si impegnano a osservare il presente "codice deontologico" per quanto riguarda una correttezza di rapporto tra loro medesimi, nonché verso i clienti.

1. Nessun socio dovrà ledere né il buon nome della società né la reputazione e/o l'esercizio professionale di un altro socio con l'esercizio della sua professione o con attività personali;
2. Nessun socio può rilasciare dichiarazioni ed interviste in nome e per conto del Fiuggi Turismo Convention and Visitor Bureau se non preventivamente autorizzato dal Presidente, o da chi ne fa le veci;
3. Ogni socio è tenuto a far presente al Consiglio di Amministrazione azioni o fatti dei quali sia venuto a conoscenza, lesivi del buon nome della società e delle professionalità propria o di altri associati;
4. Ogni socio è tenuto nei limiti del proprio potere decisionale ad espletare la sua attività con persone e organizzazioni che rispondono ai requisiti professionali previsti dallo Statuto e dal Regolamento del Fiuggi Turismo Convention and Visitor Bureau e comunque a non derogare in questi rapporti dalle

norme del presente Codice Deontologico;

5. Il Collegio dei Probiviri del Fiuggi Turismo Convention and Visitor Bureau controllerà il rispetto delle regole per la corretta applicazione del Regolamento e del Codice Deontologico e applicherà le sanzioni ai soci che dovessero, da questi, derogare.

#### ART. 4

Modalità di associazione e fruizione dei servizi consortili

I soci consortili, in regola con i versamenti delle quote annuali, potranno usufruire di tutti i servizi forniti dal Fiuggi Turismo Convention and Visitor Bureau secondo le modalità e i corrispettivi che saranno precisati di volta in volta.

(ad esempio accesso alla banca dati, partecipazione ai corsi professionali e di aggiornamento, inserzioni pubblicitarie sul catalogo, ecc.)


#### ART. 5

Determinazione dei corrispettivi a fronte dei servizi prestati dalla società consortile

#### COMMISSIONI

Fermi restando i consueti rapporti di lavoro fra i vari Operatori in tutti i casi in cui non è riscontrabile alcun intervento determinante del Fiuggi Turismo Convention and Visitor Bureau, la filosofia innovativa che deve ispirare la promozione della destinazione Fiuggi e Ciociaria passa certamente dalla competitività dei costi in rapporto alla qualità dei servizi.

I soci, che abbiano ricevuto incarichi a seguito dell'attività del Fiuggi Turismo Convention and Visitor Bureau, e che si trovino in una delle condizioni sottospecificate, si impegnano a riconoscere al Fiuggi Turismo Convention



and Visitor Bureau stesso le commissioni nelle misure indicate.

1. Il Fiuggi Turismo Convention and Visitor Bureau acquisisce un evento turistico attraverso la propria diretta e specifica attività. Premesso che nell'attività di acquisizione il Fiuggi Turismo Convention and Visitor Bureau dovrà necessariamente ottenere delle tariffe, relativamente alle strutture ricettive, alle sedi congressuali ed altri servizi, che siano "concorrenziali" rispetto alle altre destinazioni, si rende pertanto necessaria una politica dei prezzi adeguata, in grado di produrre risultati positivi in merito all'azione di commercializzazione della destinazione. In questo caso si possono verificare due ipotesi:

- il Fiuggi Turismo Convention and Visitor Bureau decide di affidare l'organizzazione dell'evento ad un PCO o AdV consorziato. Questi dovrà comunque trattenere, da ciascun fornitore, il 10% del fatturato globale prodotto dall'evento al netto di IVA e ristornare al Fiuggi Turismo Convention and Visitor Bureau il 50% della quota trattenuta.

- Il Cliente decide di gestire autonomamente (ad esempio attraverso una propria struttura organizzativa interna come meeting planners aziendali, uffici p.r., ecc.) l'evento. In questo caso i singoli soci verseranno direttamente al Fiuggi Turismo Convention and Visitor Bureau una commissione pari al 5% sull'imponibile relativo al proprio fatturato prodotto.

2. Un intermediario (PCO, AdV) consorziato chiede il supporto tecnico, organizzativo e finanziario del Fiuggi Turismo Convention and Visitor Bureau per acquisire per Fiuggi un evento congressuale notoriamente "a destinazione aperta" e su cui il suddetto intermediario sta già lavorando. Il PCO o AdV in questione, dovrà comunque rivolgersi prioritariamente ai soci del Fiuggi Tu-

rismo Convention and Visitor Bureau e restituirà a quest'ultimo il 2,5% del fatturato globale prodotto al netto di IVA.

3. Un evento è acquisito direttamente dal Fiuggi Turismo Convention and Visitor Bureau senza alcuna azione mirata e specifica. Ad esempio: un'Associazione, una società, ecc., attraverso un proprio meeting planner si rivolge al Fiuggi Turismo Convention and Visitor Bureau per lo svolgimento di un evento congressuale. Anche in questo caso si possono verificare due ipotesi:

- il Fiuggi Turismo Convention and Visitor Bureau decide di affidare l'organizzazione dell'evento ad un PCO o AdV consorziato. Questi dovrà comunque trattenere, da ciascun fornitore, il 10% del fatturato globale prodotto dall'evento al netto di IVA e restituire al Fiuggi Turismo Convention and Visitor Bureau il 50% della quota trattenuta.

- il cliente decide comunque di organizzare direttamente l'evento. In questo caso i soci coinvolti verseranno al Fiuggi Turismo Convention and Visitor Bureau una commissione pari al 5% dell'imponibile relativo al proprio fatturato prodotto.

Qualora un cliente precedentemente acquisito dal Fiuggi Turismo Convention and Visitor Bureau dovesse acquisire nuovamente i servizi turistici presso uno dei fornitori fiuggini, questi ultimi dovranno versare per 3 anni al Fiuggi Turismo Convention and Visitor Bureau il 5% dell'imponibile relativo al proprio fatturato prodotto.

In seguito a casi particolari il Consiglio di Amministrazione della società consortile potrà decidere condizioni diverse.

F.TO: GIUSEPPE ZEPPIERI

TUCCIARELLI FRANCO

ISABELLA VISOCCHI

AMBROSETTI ALFREDO

GIORGILLI STEFANO

GIOVANNI PIACITELLI NOTAIO

Copia, conforme all'originale, firmato e norma di legge, in  
armi, che si rilascia per uso **SCRIVIO FISCALE**

~~Provisione, n. \_\_\_\_\_~~

~~193 APR. 2005~~

